

Art. 181 - Voce 1): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile - Le Parti, in conformità al Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016, hanno concordato la seguente Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, in sigla “*P.B.N.C.M.*”, da erogare per 13 mensilità annue, già comprensiva dell’Ex Indennità di Contingenza ¹ e dell’ex E.D.R.

Tab. 1 a): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro

Livello	<i>P.B.N.C.M. fino al 30/04/2016 (previgente CCNL)</i>	<i>P.B.N.C.M. dal 1° maggio 2016</i>	<i>P.B.N.C.M. dal 1° maggio 2017</i>	<i>P.B.N.C.M. dal 1° maggio 2018</i>
Q	2.284,12	2.343,82	2.403,51	2.463,21
A	1.965,83	2.020,96	2.076,08	2.131,21
B1	1.711,20	1.761,96	1.812,71	1.863,47
B2	1.541,44	1.588,10	1.634,75	1.681,41
B3	1.392,91	1.431,96	1.471,01	1.510,05
C	1.265,59	1.300,67	1.335,75	1.370,83
D1	1.159,50	1.190,67	1.221,85	1.253,02
D2	1.074,62	1.101,96	1.129,30	1.156,64
E	1.010,96	1.030,96	1.050,96	1.070,96

Tab. 1b) Nuova P.B.N.C.M. per gli Operatori di Vendita, espressa in valori lordi in euro

Livello	<i>Nuova P.B.N.C.M. dal 1° maggio 2016</i>	<i>Nuova P.B.N.C.M. dal 1° maggio 2017</i>	<i>Nuova P.B.N.C.M. dal 1° maggio 2018</i>
Op. Vendita di 1° Categoria	1.462,30	1.492,30	1.522,30
Op. Vendita di 2° Categoria	1.323,62	1.348,62	1.373,62
Op. Vendita di 3° Categoria	1.206,03	1.228,03	1.250,03

Art. 182 - Voce 2): Elemento Perequativo Mensile Regionale (E.P.M.R.) - Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita (IPCA) ha un differenziale tra Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, in conformità al Protocollo d’Intesa del 9 aprile 2016, è confermato l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilità, negli importi precisati nella successiva Tabella 2).

Tab. 2) Elemento Perequativo Mensile Regionale

Liv. (*)	Lomb.	Liguria	Trentino AA	Lazio	Toscana	Emilia Romagna	Friuli Ven. Giulia	Umbria	Valle d'Aosta	Piemonte
Q	166,00	157,00	156,00	152,00	148,00	135,00	129,00	121,00	121,00	114,00
A	143,00	135,00	134,00	131,00	128,00	117,00	111,00	105,00	105,00	98,00
B1	125,00	118,00	117,00	114,00	112,00	102,00	97,00	92,00	92,00	86,00
B2 Op1	113,00	107,00	106,00	103,00	101,00	92,00	88,00	83,00	83,00	77,00
B3 Op2	102,00	97,00	96,00	94,00	92,00	84,00	80,00	75,00	75,00	70,00
C Op3	93,00	88,00	88,00	86,00	84,00	76,00	73,00	68,00	68,00	64,00
D1	86,00	81,00	81,00	79,00	77,00	70,00	67,00	63,00	63,00	59,00
D2	80,00	76,00	75,00	73,00	71,00	65,00	62,00	58,00	58,00	55,00
E	75,00	71,00	71,00	69,00	67,00	62,00	58,00	55,00	55,00	52,00

Segue Tab. 2)

Liv. (*)	Veneto	Marche	Abruzzo	Sicilia	Puglia	Campania	Sardegna	Calabria	Basilicata	Molise
Q	92,00	68,00	44,00	43,00	39,00	35,00	32,00	10,00	10,00	10,00
A	80,00	59,00	38,00	37,00	33,00	30,00	28,00	10,00	10,00	10,00
B1	70,00	51,00	33,00	33,00	29,00	26,00	24,00	10,00	10,00	10,00
B2 Op1	63,00	46,00	30,00	30,00	26,00	24,00	22,00	10,00	10,00	10,00
B3 Op2	57,00	42,00	27,00	27,00	24,00	22,00	20,00	10,00	10,00	10,00
C Op3	52,00	38,00	25,00	24,00	22,00	20,00	18,00	10,00	10,00	10,00
D1	48,00	35,00	23,00	22,00	20,00	18,00	17,00	10,00	10,00	10,00
D2	44,00	33,00	21,00	21,00	19,00	17,00	15,00	10,00	10,00	10,00
E	42,00	31,00	20,00	20,00	18,00	16,00	15,00	10,00	10,00	10,00

* “Op” indica Operatore di Vendita (di 1°, 2° e 3° Categoria).

La previsione dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale, oltre che rispondere al criterio dell'art. 36 della Costituzione, per la quale la retribuzione deve essere “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, ha anche lo scopo di favorire le assunzioni nelle aree con più basso costo della vita che, normalmente, coincidono con quelle a più basso tasso di occupazione.

Criteria di erogazione dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale (E.P.M.R.)

Tale Elemento deve essere riconosciuto ai Lavoratori nel valore previsto per la Regione sede abituale di lavoro. Qualora l’Azienda abbia sedi di lavoro localizzate in diverse Regioni, l’Elemento sarà quello proprio della Regione ove il Lavoratore svolga abitualmente il proprio lavoro.

Il Lavoratore che si trova in altra Regione per trasferta, mantenendo con essa la titolarità dell’originaria sede di lavoro, dovrà ricevere l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della sede abituale. Qualora vi fosse trasferimento definitivo, al Lavoratore dovrà essere riconosciuto l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della nuova Regione, diventata sede abituale di lavoro.

Art. 183 - Voce 3): Nuova Indennità di Mancata Contrattazione (anche detta “NIMC” o “Indennità”) - Tenuto conto della previsione dell’art. 22 del presente CCNL le Parti concordano che, in caso di mancata Contrattazione di Secondo livello (*Aziendale o Territoriale*), sia erogata al Lavoratore la Nuova Indennità di Mancata Contrattazione, sostitutiva delle previgenti “I.M.M.C.” e “I.A.M.C.”, come di seguito disciplinato.

1) Determinazione della Nuova Indennità di Mancata Contrattazione

Essa è spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i Lavoratori in forza nel mese di competenza.

Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’Indennità sarà riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione. L’importo dell’Indennità si determina moltiplicando il Valore Mensile (VM) di ciascun livello, per il correttivo (H) dei giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula: **VM x H**

Tab. 1): Valore Mensile (VM) dell’Indennità, espressa in valori lordi in euro

Livello	VM della Nuova Indennità di Mancata Contrattazione
Q	140,00
A	121,00
B1	106,00
B2 e Op. Vendita di 1 ^a	96,00
B3 e Op. Vendita di 2 ^a	86,00
C e Op. Vendita di 3 ^a	78,00
D1	71,00
D2	66,00
E	61,00